



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. IANNACCONE

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV)  
con plesso e sezioni associate di scuola dell'infanzia, primaria e sec. di 1° grado di Teora (AV)  
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S

Sito web: [www.iclioni.edu.it](http://www.iclioni.edu.it)

tel/fax: 082742046 e-mail: [avic86000t@istruzione.it](mailto:avic86000t@istruzione.it) e-mail pec: [avic86000t@pec.istruzione.it](mailto:avic86000t@pec.istruzione.it)

Scuola dell'infanzia e scuola primaria	Via Ronca 11	83047 Lioni (AV)	Tel/Fax 082742046-0827 270275
Scuola secondaria 1° grado	Via Ronca 20	83047 Lioni (AV)	Tel. 082742015
Scuola dell'infanzia, primaria e sec. 1° grado	Largo Europa 10	83056 Teora (AV)	Tel. 082751077

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. IANNACCONE"-LIONI  
Prot. 0010109 del 03/10/2024  
I-1 (Uscita)

## CIRCOLARE 75

- Alle famiglie
- Alle studentesse e agli studenti
- Al D.S.G.A.
- Al Personale A.T.A.
- Sito web
- Bachecca Argo
- Agli Atti della scuola

### OGGETTO: Divieto assoluto utilizzo cellulare

Con la presente, si ricorda ai genitori/esercanti della responsabilità genitoriale di studentesse e studenti frequentanti le scuole del nostro Istituto e agli studenti che, con nota prot. n. 5274 dell'11/07/2024 il MIM ha diramato le "**Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico Primo ciclo di Istruzione – Anno scolastico 2024/2025**", comunicate da codesta Istituzione scolastica con circolare n. 433 prot. n. 7744/I-1 del 12/07/2024.

Più nello specifico nel Rapporto OCSE PISA 2022 (Volume II) *Learning during - and from - disruption*, si evidenzia come gli smartphone siano fonte di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante le lezioni di matematica e, quindi, mettendo a rischio il rendimento nella materia.

È stato altresì rilevato che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità. Recenti analisi, inoltre, hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell'Hikikomori, ossia il fenomeno

dell'isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno.

Si ricorda, inoltre, che, nel Regolamento disciplinare deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/11/2023, acquisito agli atti della scuola con prot. 10951/I-1 del 04/12/2023:

all'art. 3 comma 3 è riportato:

**“Agli studenti è fatto divieto di utilizzo del telefono cellulare e degli altri strumenti di comunicazione elettronica non necessari allo svolgimento dell'attività didattica secondo le norme del successivo articolo 6. In generale si consiglia di non portare tali strumenti a scuola. Nel corso delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il cellulare può essere utilizzato al di fuori delle attività didattiche e nel rispetto dei luoghi e dei compagni, secondo quanto riportato nel successivo articolo 8”**

all'art. 6 punto 1 è riportato:

**“È fatto, divieto assoluto di usare a scuola apparecchi telefonici cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), smartwatch nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. È inoltre vietato l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o personal computer portatili di qualsiasi genere o smartwatch, in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo, se non per fini didattici e sotto il controllo dei Docenti”**

all'art. 6 punto 2 è riportato:

**“L'utilizzo di detti dispositivi potrà sempre essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai Docenti per la realizzazione di specifiche attività didattiche. L'impiego non autorizzato configura la violazione dei doveri:**

- a) di assolvere assiduamente agli impegni di studio durante l'orario scolastico;**
- b) di tenere comportamenti rispettosi dei compagni e del personale della scuola;**
- c) di osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento di Istituto.**

all'art. 6 comma 2 è riportato:

**“Le violazioni al comma 1 comportano l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste in questo regolamento ed in più la sanzione accessoria del ritiro temporaneo del telefono cellulare o del dispositivo”.**

È utile ricordare anche che è sempre necessario avere il consenso allo scatto di una foto o alla registrazione di un video; in assenza il comportamento determina la violazione della privacy.

La pubblicazione di una foto che ritrae un qualsiasi soggetto richiede necessariamente l'autorizzazione del diretto interessato per tutelare la persona relativamente alla pubblicazione di foto/video in cui l'immagine di un cittadino venga diffusa a sua insaputa o senza la sua autorizzazione.

La legge definisce violazione della privacy qualsiasi foto raffigurante una persona e diffusa sui social network o in rete senza il dichiarato consenso del soggetto coinvolto.

Ancora più grave se si propone la foto o un video che mostri il viso di un minore, senza l'autorizzazione da parte dei genitori. Ciò vale anche per la condivisione di immagini visibili a tutti, riguardanti persone maggiorenni nei confronti delle quali non è stato richiesto alcun tipo di autorizzazione o, in alternativa, il consenso è stato domandato ed espressamente negato. La tutela si circoscrive soprattutto alla riservatezza del volto, quale parte del corpo che rende facilmente riconoscibile il soggetto o minore ritratto in foto.

Chiunque pubblichi immagini altrui senza la dovuta autorizzazione per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, o creare un disturbo e fastidio all'interessato risponde ai sensi dell'**art. 167 D.Lgs n. 196/2003 del reato di trattamento illecito di dati**, punito con la reclusione fino a 3 anni.

L'autore di pubblicazioni illecite di foto e/o filmati offensivi della reputazione di chi vi è ritratto dovrà oltre a dover risarcire il danno, rispondere anche del reato di **diffamazione aggravata (art. 595 cod. pen.)**, rischiando la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o il pagamento di una multa non inferiore a 516 euro.

In ambito penale invece, in ossequio alle disposizioni codicistiche, il minore di quattordici anni è sempre non imputabile e la relativa responsabilità ricadrà, dunque, sui genitori o sugli esercenti la relativa responsabilità.

Il nostro sistema normativo prevede un regime rigoroso di responsabilità dei genitori verso i terzi per il fatto illecito commesso dai figli minorenni, con presunzione di responsabilità per culpa in vigilando e culpa in educando.

La responsabilità del compimento di eventuali illeciti da parte dei minori ricadrà conseguentemente sui genitori. La responsabilità dei genitori varia a seconda che si tratti di illecito civile o penale.

In ambito civile, al pari di qualsiasi altra tipologia di illecito, anche quello commesso sulla rete internet implica una responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. connessa ai doveri inderogabili ex art. 147 c.c., che è "attenuata" solo nel caso in cui i genitori diano prova di aver impartito una buona educazione e di aver predisposto ogni ragionevole misura di sicurezza al fine di evitare la commissione dell'illecito, nonché di non essere riusciti a impedire il fatto nonostante l'adeguata vigilanza espletata. Si applica la cosiddetta "*responsabilità oggettiva*" (Cass. 2413/2014 e 3964/2014).

La Suprema Corte ha infatti specificato che deve ritenersi presunta la culpa in educando dei genitori, qualora il fatto illecito commesso dal figlio minore sia di tale gravità da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della propria condotta, confermando il principio per cui i genitori di un figlio minorenne con essi convivente possono sottrarsi alla responsabilità ex art. 2048 c.c. solo nel caso in cui dimostrino l'assenza di una loro culpa in vigilando e in educando, con la precisazione che, in talune fattispecie, è possibile ritenere in re ipsa la culpa in educando e, pertanto, non è sufficiente un'allegazione generica, bensì è necessario fornire una prova specifica e rigorosa sulla correttezza dell'educazione impartita.

In ambito penale invece, in ossequio alle disposizioni codicistiche, il minore di quattordici anni è sempre non imputabile e la relativa responsabilità ricadrà, dunque, sui genitori o sugli esercenti la relativa responsabilità.

Per quanto attiene, invece, al minore di diciotto anni che abbia compiuto i quattordici anni, questo sarà imputabile, a meno che non si fornisca la prova della sua incapacità (artt. 97 e 98 c.p.).

Il nostro sistema normativo prevede un regime rigoroso di responsabilità dei genitori verso i terzi per il fatto illecito commesso dai figli minorenni, con presunzione di responsabilità per culpa in vigilando e culpa in educando.

Caso emblematico è quello sottoposto all'attenzione dei giudici del Tribunale di Caltanissetta, chiamati a valutare l'incidenza delle azioni di stalking attuate dal minore e perpetrate ai danni di una sua compagna di classe. Nel caso appena citato era emerso che il ragazzo "in concorso con altri minori (...), con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo Whatsapp, molestava un'altra minorenne, in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l'incolumità propria e dei propri cari".

I giudicanti hanno ritenuto che la condotta implicasse il supporto dei Servizi Sociali in relazione all'incapacità dei genitori di impartire una sana e corretta educazione, nonché una adeguata attività di vigilanza.

Il Tribunale, con sentenza depositata l'8 ottobre 2019, ha affermato che gli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore un'adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere un'attività di vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo.

*A ciò ha aggiunto che "l'educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l'anomalo utilizzo da parte dei minori dei social network e, in generale, dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da ledere la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico degli stessi, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell'attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo all'uso della rete telematica l'adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti".*

Al riguardo la stessa giurisprudenza di merito, richiamando alcuni principi già consolidati, ha affermato che *"il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori (dello stesso avviso già il Tribunale di Teramo che, con sentenza 6 gennaio 2012, ha affrontato la questione relativa alla responsabilità civile dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. nell'ipotesi di danno cagionato dal minore attraverso Facebook)".*

Considerata, nel caso di specie, l'anomala condotta posta in essere dal minore, avuto riguardo anche alla pericolosità del mezzo utilizzato, il Tribunale ha ritenuto opportuno svolgere un'attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa. Tale compito è stato affidato al Servizio Sociale competente sul territorio e il Tribunale ha, quindi, dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale la madre nei confronti del figlio minore.

Ancor più recentemente, il Tribunale di Parma, con sentenza del 5 agosto 2020, ha ribadito che il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli comprende anche l'educazione digitale dei minori, precisando nel caso di specie che *"I contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, evitando la comparsa di materiali non adatti all'età ed alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l'utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro".*

Alla luce di quanto esposto si chiede di approfondire e rafforzare la collaborazione dei genitori con la scuola e le altre autorità e, soprattutto, creare un solido rapporto di fiducia coi propri figli basato su una costante comunicazione bidirezionale.

Il personale scolastico e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sull'albo, sul sito [www.iclioni.edu.it](http://www.iclioni.edu.it) e sulla bacheca Argo.

Il Dirigente scolastico  
Prof. Gerardo CIPRIANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa